



Agenzia per la Coesione Territoriale

Organismo paritetico per l'innovazione

VISTO il d.lgs. n. 165/2001 e s.m.i recante norme generali sul lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni.

VISTO il CCNL Funzioni Centrali, sottoscritto il 12.02.2018, relativo al personale delle aree funzionali per il triennio 2016-2018, e in particolare l'art. 6, relativo all'Organismo paritetico per l'innovazione.

VISTO il decreto n. 201/2018 con il quale è stato costituito l'Organismo Paritetico per l'Innovazione dell'Agenzia per la coesione territoriale.

ADOPTA

il seguente

REGOLAMENTO

Art. 1

Composizione e sede

L'Organismo paritetico per l'innovazione (di seguito Organismo) ha composizione paritetica ed è formato da componenti designati da ciascuna delle organizzazioni sindacali rappresentative, ai sensi delle norme vigenti in tema di rappresentatività delle OO.SS., da un pari numero di rappresentanti dell'Amministrazione e dal Presidente designato dai componenti dell'Organismo.

L'Organismo Paritetico per l'Innovazione dell'Agenzia per la coesione territoriale ha sede presso l'Agenzia in Roma.

Art. 2

Durata in carica

L'Organismo ha durata triennale e i suoi componenti continuano a svolgere le funzioni fino alla nomina del nuovo organismo.

Tutti gli incarichi possono essere rinnovati una sola volta.

I componenti nominati nel corso del triennio cessano comunque dall'incarico allo scadere del mandato dell'Organismo.

In caso di cessazione anticipata di uno o più componenti, dovuta a dimissioni e/o trasferimento ad altra Amministrazione, o ad altra causa, si provvede alla sostituzione con le medesime modalità previste per la nomina dell'organo. Nelle more della designazione del sostituto, l'Organismo opera in composizione ridotta, purché della stessa facciano parte almeno sette componenti. La scadenza dell'organo rimane quella originaria, decorrente dalla prima costituzione.



Art. 3

Compiti della/del Presidente

Al fine di favorire il principio della rotazione del ruolo, il Presidente dura in carica un anno ed è rieleggibile.

La/il Presidente è eletta/o dai suoi componenti nella prima riunione dell'Organismo, tra tutti i suoi membri favorendo il principio di alternanza fra amministrazione e OO.SS.

La votazione si svolge a scrutinio segreto. La segreteria gestisce le operazioni di voto assicurandone la segretezza.

Risulta eletto il componente che consegue la maggioranza dei voti dei presenti. In caso di parità tra i candidati si svolge un ballottaggio tra i due.

La/il Presidente rappresenta l'Organismo, ne convoca e presiede le riunioni, stabilendone l'ordine del giorno anche sulla base delle richieste e delle indicazioni dei/lle componenti, e ne coordina i lavori.

La/il Presidente provvede affinché l'attività dell'Organismo si svolga in stretto raccordo con i competenti organi dell'Agenzia per la coesione territoriale garantendo l'informazione costante circa le iniziative attuate.

La/il Presidente:

1. adotta le misure che favoriscano un buon funzionamento dell'Organismo;
2. coordina l'operatività delle iniziative approvate dall'Organismo;
3. sottoscrive gli atti ufficiali
4. trasmette le proposte progettuali, gli studi e le analisi di fattibilità alle parti negoziali della contrattazione integrativa sulle materie di competenza di quest'ultima all'Amministrazione e l'eventuale relazione annuale ai vertici dell'Amministrazione ed alle OO.SS.;
5. assicura che le prerogative dell'Organismo siano rispettate (comunica all'Ufficio del Personale e alle OO.SS. le dimissioni e la richiesta di sostituzione dall'incarico dei/lle componenti assenti per tre riunioni consecutive);
6. comunica ai rispettivi Dirigenti di riferimento dei/lle componenti, la convocazione delle sedute dei lavori dell'Organismo e delle sue articolazioni, nonché l'effettiva partecipazione dei/lle componenti stessi/e, al fine della totale equiparazione del lavoro svolto presso l'Organismo a servizio effettivamente prestato.

La/il Presidente può altresì designare un Vicepresidente all'interno dei componenti effettivi garantendo l'alternanza tra Amministrazione e OO.SS. .

La/il Vicepresidente sostituisce la/il Presidente, assumendone le funzioni, in caso di sua assenza e/o impedimento.



Art. 4

Convocazioni

L'Organismo si riunisce in convocazione ordinaria, di norma, almeno una volta a quadrimestre.

La/il Presidente convoca l'Organismo in via straordinaria ogni qualvolta sia richiesto da almeno 1/3 dei suoi componenti effettivi, ovvero ogni qualvolta l'Amministrazione manifesti un'intenzione di progettualità organizzativa complessa che richieda il supporto dell'Organismo e nel caso di proposte da esaminare pervenute dalle organizzazioni sindacali o da gruppi di lavoratori.

La convocazione ordinaria viene effettuata via e-mail tramite la casella di posta dedicata almeno 5 giorni lavorativi prima della data prescelta per la riunione; la convocazione straordinaria viene effettuata con le stesse modalità almeno 3 giorni prima della data prescelta.

La convocazione, inviata sia ai componenti titolari sia ai supplenti per il tramite della Segreteria, deve contenere l'indicazione dell'ordine del giorno e la documentazione strettamente necessaria per la trattazione dei relativi argomenti.

Tutte le riunioni si svolgono, di norma, durante l'orario di lavoro. I componenti impossibilitati a partecipare alle riunioni devono darne tempestiva comunicazione per iscritto via e-mail alla/al Presidente, al componente supplente e alla segreteria.

Art. 5

Deliberazioni

L'Organismo può validamente deliberare quando sia presente la metà più uno dei Componenti aventi diritto di voto. Le condizioni di validità delle riunioni dell'Organismo devono permanere durante l'intero svolgimento dei lavori.

Hanno diritto al voto i/le componenti legittimamente presenti alla riunione.

Le deliberazioni sono assunte a maggioranza semplice dei voti espressi dai componenti presenti, con voto palese con, in caso di parità, la prevalenza del voto della/del Presidente.

Le riunioni dell'Organismo devono essere verbalizzate in forma sintetica e il verbale è approvato dall'Organismo, attraverso una procedura scritta e firmato dal/la Presidente e dalla Segreteria nella successiva riunione.

I verbali delle sedute, previa condivisione preliminare, vengono pubblicati sulla Intranet, a cura della Segreteria, ed inseriti in cartella condivisa.

Le deliberazioni approvate sono inoltrate all'Ufficio del Personale, per gli adempimenti di competenza.



Art. 6

Segreteria

Le funzioni di Segreteria vengono svolte da due o più componenti dell'Organismo, nominati/e dal/la Presidente.

La Segreteria garantisce il supporto necessario al funzionamento dell'Organismo, curando l'invio delle convocazioni delle riunioni e del materiale concernente gli argomenti delle stesse.

La Segreteria ha il compito della tenuta di tutta la documentazione riguardante l'Organismo, lo supporta nel funzionamento, redige il verbale di ogni seduta e, in caso di adozione di deliberazioni, verbalizza il numero dei presenti, dei votanti e degli astenuti.

La Segreteria provvederà a dare la più ampia diffusione possibile degli atti e delle attività dell'Organismo attraverso gli strumenti informatici dell'Agenzia e prevalentemente la Intranet.

Art. 7

Dimissioni dei componenti

Le dimissioni di un componente dell'Organismo devono essere presentate per iscritto al/la Presidente dell'Organismo stesso, che ne dà anche comunicazione all'Ufficio del Personale ed all'organo che li ha designati, qualora diverso dall'Amministrazione, per consentirne la sostituzione.

L'Organismo prende atto delle dimissioni nella prima seduta successiva alla data di ricezione della comunicazione.

Il/la Presidente comunica, in forma scritta, le proprie dimissioni all'Organismo, al Direttore Generale dell'Agenzia e all'Ufficio del Personale e alle OO.SS.

Art. 8

Commissioni e gruppi di lavoro

Nello svolgimento della sua attività l'Organismo può operare anche attraverso commissioni o gruppi di lavoro, di norma formati in modo paritetico tra Amministrazione e OO.SS, articolati per singoli o più settori d'intervento. Ne possono far parte, i componenti titolari e i supplenti.

Il/la Presidente, sentito l'Organismo, può designare tra i componenti un responsabile per singoli settori o competenze dell'Organismo stesso.



Il responsabile svolge le funzioni di relatore sulle questioni rientranti nel settore assegnato e a tal fine cura l'attività preparatoria ed istruttoria, riferisce all'Organismo e formula proposte di deliberazione.

A causa della delicatezza degli argomenti di competenza dell'Organismo, è di norma vietata la partecipazione di esterni all'Organismo quando si discutano temi soggetti a privacy. Tutti i membri sono tenuti al più rigido segreto su nomi e fatti oggetto di discussione e ad attenersi al Codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni e alla normativa vigente.

L'Organismo può deliberare la partecipazione alle sedute, su richiesta del/della Presidente o dei componenti, di soggetti esterni all'Organismo, senza diritto di voto, sulla base di competenze e/o professionalità specifiche.

Art. 9

Compiti dell'Organismo

L'Organismo esercita i compiti ad esso spettanti ai sensi dell'art. 6, CCNL Funzioni Centrali, sottoscritto il 12.02.2018, relativo al personale delle aree funzionali per il triennio 2016-2018, e in particolare:

- può trasmettere proprie proposte progettuali, all'esito dell'analisi di fattibilità, alle parti negoziali della contrattazione integrativa, sulle materie di competenza di quest'ultima, o all'amministrazione;
- può svolgere analisi, indagini e studi, anche in riferimento a quanto previsto dall'art. 79 del CCNL Funzioni Centrali;
- effettua il monitoraggio dell'attuazione dei piani di azioni positive predisposte dal Comitato unico di Garanzia, in collaborazione con quest'ultimo;
- possono essere inoltrati progetti e programmi dalle organizzazioni sindacali di cui all'art. 7, comma 3 del CCNL Funzioni Centrali o da gruppi di lavoratori. In tali casi, l'organismo paritetico si esprime sulla loro fattibilità secondo quanto previsto al comma 3, lett. c);
- costituiscono oggetto di informazione, nell'ambito dell'organismo di cui al presente articolo, gli andamenti occupazionali, i dati sui contratti a tempo determinato, i dati sui contratti di somministrazione a tempo determinato, i dati sulle assenze di personale di cui all'art. 79 del CCNL Funzioni Centrali.

L'Organismo, qualora l'attività svolta lo rendesse necessario, può redigere una relazione sugli ambiti trattati, sulle iniziative intraprese e sulle criticità emerse nell'esercizio delle proprie competenze, con riferimento all'anno precedente.



Art. 10

Rapporti tra l' Organismo e l' Agenzia per la coesione territoriale

I rapporti tra l'Organismo e l'Amministrazione sono improntati ad una costante ed efficace collaborazione.

L'Organismo provvede a richiedere periodicamente l'aggiornamento e l'implementazione dell'apposita area dedicata alle attività svolte sul sito istituzionale dell'Agenzia e della sezione dedicata sulla Intranet.

L'Organismo può richiedere dati, documenti e informazioni inerenti alle materie di competenza, nel rispetto delle procedure e delle norme vigenti.

L'Organismo mette a disposizione le informazioni e/o i progetti utili agli Organismi e agli Uffici dell'Agenzia che hanno il compito di formulare proposte e realizzare interventi inerenti argomenti e materie tra quelli di competenza dell'Organismo stesso.

Art. 11

Trattamento dei dati personali

Le informazioni ed i documenti assunti dall'Organismo nel corso dei suoi lavori devono essere utilizzati nel rispetto e ai sensi della normativa nazionale ed europea in materia di protezione dei dati personali, per tale intendendosi il Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (GDPR), il D. Lgs. n. 196/2003, nonché qualsiasi altra normativa sulla protezione dei dati personali applicabile in Italia, ivi compresi i provvedimenti del Garante.

Art. 12

Rapporti con altri organismi

Su richiesta del Presidente dell'Organismo, è possibile la convocazione di sedute di lavoro congiunto con il Comitato Unico di Garanzia dell'Agenzia per la coesione territoriale, in particolare per la trattazione di questioni e l'esame di proposte afferenti alle politiche formative, al lavoro agile e alla conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, alla prevenzione dello stress lavorativo correlato e fenomeni di burn out e per ogni altra questione di cui si consideri necessaria una trattazione congiunta.

Inoltre, qualora necessario, l'Organismo si raccorda con altri soggetti esterni, nazionali e internazionali e altri Organismi Paritetici per l'Innovazione ai fini della valorizzazione del benessere dei lavoratori.



Art. 13

Validità e modifiche dell' Regolamento

Il Regolamento è approvato a maggioranza qualificata dei 2/3 dei componenti dell'Organismo.

Il presente Regolamento è pubblicato sul sito istituzionale dell'Agenzia e sulla Intranet ed entra in vigore il giorno successivo.

Le modifiche al presente Regolamento sono approvate dalla maggioranza qualificata dei 2/3 dei componenti dell'Organismo.

Le modifiche sono pubblicate anch'esse sul sito istituzionale dell'Amministrazione ed entrano in vigore il giorno successivo.

Roma, 31 gennaio 2019

Il Presidente **LUCIO LUSSI**

La Segreteria **FRANCESCO ROSSI**

Entrata in vigore del Regolamento: 1 Febbraio 2019